



Consiglio del 24 maggio 2013

Punto 4 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 4.2.

**D.lgs. 141/2010 - Attività CD di segnalazione e factoring
APPROFONDIMENTO**



APPROFONDIMENTO

D.LGS. 141/2010 - ATTIVITA' CD DI SEGNALAZIONE E FACTORING

L'operazione di factoring, disciplinata dalla L.52/91, prevede la cessione alle società di factoring (banche o intermediari finanziari), da parte di imprese fornitrici di bene e servizi, di crediti sorti o che sorgeranno nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa e vantati nei confronti della propria clientela. La società di factoring gestisce tali crediti, può concedere al cedente un'anticipazione sul corrispettivo del credito rispetto alla scadenza contrattuale dei crediti ceduti ed eventualmente anche garantire la solvenza del debitore ceduto. E' prevista anche la possibilità di stipulare accordi direttamente con il debitore ceduto per un'ulteriore dilazione di pagamento rispetto alla scadenza originaria delle fatture.

La fattispecie si innesta quindi su un rapporto di tipo commerciale / di fornitura che lega il debitore ai fornitori (clienti cedenti della società di factoring) per la fornitura di merci e prestazioni di servizi, dal quale sorgono crediti / debiti commerciali con durate diversificate in relazione ai tempi di pagamento pattuiti fra le controparti commerciali.

Tipicamente l'iniziativa dell'operazione di factoring è promossa dal fornitore cedente per soddisfare una molteplicità di esigenze che spaziano appunto da quelle finanziarie a quelle gestionali. E' diffusa peraltro anche l'operatività cd di "factoring indiretto" o "reverse factoring" in cui la società di factoring stipula un accordo con il debitore, impegnandosi ad acquistare i crediti vantati dai fornitori dell'impresa cliente nei confronti del debitore stesso. L'iniziativa del contratto di factoring è quindi "rovesciata" rispetto al factoring tradizionale. In questa seconda ipotesi assume particolare rilievo il fenomeno delle società "captive" ossia degli intermediari finanziari specializzati che operano nell'ambito di un gruppo industriale e che hanno tendenzialmente un perimetro di attività circoscritto all'acquisto dei crediti che i fornitori vantano nei confronti del gruppo ovvero che il gruppo vanta nei confronti di clienti esterni.

I clienti delle società di factoring, intesi in senso ampio sia dal lato cedente e dal lato debitore ceduto, sono quasi esclusivamente imprese del comparto industriale, manifatturiero e dei servizi e presentano quindi oggetti sociali molto ampi e coerenti con l'attività svolta.

Nel contesto dell'operatività delle società di factoring delineata in premessa rientrano due casistiche che richiedono un approfondimento particolare alla luce delle nuove norme introdotte dal decreto 141/2010 in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi e delle recenti note di chiarimento emanate dal MEF – Dipartimento del Tesoro (Prot. DT 85076 – 30/10/2012 e DT 100578 – 21/12/2012) in ordine alla riconduzione della generica attività di "segnalazione" al perimetro delle attività disciplinate dal Titolo VI-bis. Si tratta delle convenzioni stipulate con:

1. i grandi debitori per le segnalazioni dei nominativi dei fornitori (potenziali clienti cedenti della società di factoring) finalizzate a facilitare l'accesso dell'impresa fornitrice al contratto di factoring (anche con eventuale riconoscimento del credito e accettazione a priori della cessione) e ottenere migliori condizioni per le tempistiche di pagamento (anche con eventuale stipula con il factor di un contratto di dilazione di pagamento);
2. i confidi per le segnalazioni dei nominativi dei propri associati finalizzate a favorire l'accesso degli associati al contratto di factoring.

Com'è noto l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediazione creditizia è riservato ai soggetti iscritti in appositi elenchi tenuti dall'OAM (art. 128 quater – art. 128-sexies).

Si ritiene di poter escludere a priori l'analisi della fattispecie degli Agenti in attività finanziaria (Art. 128-quater) in quanto i soggetti richiamati nelle casistiche sopra riportate non promuovono e concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Si tratta quindi di verificare se le casistiche sopra citate possano rientrare nel perimetro dell'attività di mediazione e quindi essere riservate ai mediatori creditizi, tenuto conto che le citate note del Dipartimento del Tesoro vanno ad includere l'attività di "segnalazione" svolta da alcune categorie professionali nell'ambito dell'attività di mediazione. Appare opportuno premettere che le note del MEF confermano e meglio specificano l'orientamento della normativa di ri-ordine nel mondo della distribuzione finanziaria, colpito in passato da comportamenti poco corretti e fenomeni di scarsa correttezza e trasparenza nei confronti della clientela. In particolare, si pone l'attenzione su particolari figure professionali "borderline" rispetto alla mediazione e alla promozione finanziaria quali i segnalatori di pregi (ad esempio si citano gli agenti immobiliari).

In relazione alla fattispecie di cui al punto 2, si ritiene di poter escludere l'ipotesi di attività di mediazione creditizia, in relazione al fatto che il dettato normativo stesso sul punto appare sufficientemente chiaro. L'art. 12 del D.Lgs. 141/2010 recante le *"Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"* dispone chiaramente che *"1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, ne' di mediazione creditizia:... c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate."*

Quindi le convenzioni stipulate dalle società di factoring con i confidi per le segnalazioni dei nominativi dei propri associati finalizzate a favorire l'accesso degli associati al contratto di factoring dovrebbero rientrare proprio nell'esenzione prevista dall'art. 12 comma 1 c). Non si ritiene che l'eventuale riconoscimento ai Confidi di una eventuale componente commissionale vada ad incidere sull'applicazione del citato dettato normativo.

Passando all'analisi della fattispecie di cui al punto 1, appare indispensabile innanzitutto richiamare le caratteristiche e le finalità dell'operazione e i legami fra i soggetti coinvolti.

La fattispecie della convenzione stipulata dai grandi debitori con le società di factoring si inserisce nella logica descritta per il factoring indiretto. L'iniziativa è realizzata sia nell'interesse del debitore, che spesso, a latere di tali accordi, ottiene ulteriori dilazioni di pagamento dalla società di factoring e, in alcuni casi,



ristorni commissionali, sia del fornitore segnalato (cedente) che, grazie al precedente accordo fra debitore e società di factoring, può accedere più agevolmente alla forma di finanziamento basata sulla cessione dei crediti d'impresa e, grazie alla gestione e al finanziamento dei crediti attraverso il factoring, è supportato nella gestione del capitale circolante e nello sviluppo delle vendite dei propri beni e servizi.

Tale ipotesi si inserisce nel rapporto commerciale che lega il debitore al fornitore, di cui è parte integrante e concorre a definirne le caratteristiche, e non è assolutamente assimilabile all'attività di segnalatore di pregi, precipuamente interessata dai chiarimenti espressi dal MEF.

Confrontando la fattispecie descritta con l'attività svolta dai mediatori creditizi, si ritiene di poter escludere tale casistica anche dalla riconduzione alla fattispecie dei Mediatori creditizi (Art. 128-sexies) tenuto conto che l'eventuale debitore segnalatore non pone in essere *"2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio"* ossia non *"mette in relazione"* professionalmente, *"anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"*.

Il debitore è un'impresa che svolge *"professionalmente"*, *"prevalentemente"* / *"esclusivamente"* un'attività industriale, commerciale o di servizi, che è legata da un rapporto contrattuale di natura commerciale con il fornitore segnalato e che viene coinvolto nell'operazione di factoring in questione per finalità anche proprie di finanziamento e gestione del ciclo passivo (l'ottenimento di una dilazione o di migliori condizioni di pagamento da parte del fornitore legata alla possibilità del fornitore di poter smobilizzare i crediti ovvero la previsione di dilazione concessa dalla società di factoring). Fra l'altro, tale attività di segnalazione è classificabile come occasionale.

La finalità dell'iniziativa di segnalazione per il debitore non è certamente una finalità di business in sé e per sé, in quanto non è finalizzata a produrre profitti specifici e ricevere compensi per l'attività di segnalazione svolta. Il debitore non percepisce alcun compenso di mediazione dall'impresa segnalata e la relazione fra segnalatore e segnalato è quella di cliente-fornitore nell'ambito dell'attività di impresa industriale / commerciale. Il soggetto finanziato è l'impresa fornitrice ma essendo un'operazione cd. autoliquidante (ossia finanziamenti con fonte di rimborso predeterminata), il rientro del finanziamento dovrebbe avvenire attraverso il debitore. Infatti le fatture evidenziatrici i crediti eventualmente ceduti alla società di factoring sono intestate al debitore, e dovranno essere pagate alla società di factoring dal debitore medesimo.

La convenzione con il debitore ceduto non prevede mai eventuale attività di consulenza o promozione del prodotto o della società di factoring presso il fornitore, né tanto meno viene demandata o conferita al debitore procura volta allo svolgimento di alcuna attività di valutazione preliminare dell'eventuale cliente, di gestione e/o di perfezionamento della documentazione contrattuale ovvero di quella successiva del rapporto.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene che le fattispecie richiamate dalle note del MEF (agenti immobiliari, agenti assicurativi, ecc.) non siano riferibili alla operatività in analisi.

Fra l'altro, l'art. 12 del decreto 141/2010 già citato recante le *"Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"*, testualmente recita *"1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:... a) la promozione e la*



conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;”.

Pur descrivendo la situazione speculare alla fattispecie in esame (si cita il fornitore e non il cliente), il contesto operativo e le finalità sono le stesse (convenzioni stipulate per facilitare e favorire l'accesso al credito da parte delle controparti contrattuali nelle cessione di beni e servizi, con finalità principalmente commerciali) e dovrebbe pertanto valere la medesima esimente.

In relazione alle riflessioni sopra esposte, si ritiene di poter concludere che anche le convenzioni stipulate coi grandi debitori non rientrano nell'attività di mediazione creditizia oggi riservata ex lege ai soggetti iscritti nell'apposito albo ex art 128 sexies.

